

N. 1777/2013 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BARI**

**Sezione III Civile**

La Corte d'Appello di Bari, sezione III civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. **Michele Ancona** – Presidente

Dott. **Luciano Guaglione** - Consigliere

Dott. **Valentino Lenoci** – Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1777/2013 R.G., promossa da:

██████████ ██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ambrogia Morgigno dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello,

**APPELLANTE**

contro

**COMUNE DI BISCEGLIE**, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. – P. I.V.A. 00973800725), con sede in Bisceglie alla via Trento n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Belviso dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tarantini in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;

██████████, in persona del legale rappresentante pro-tempore ██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Sampietro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Penco e Luciana Robotti in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello;

██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Anna Lisa Albrizio dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;

██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Innella, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Lorusso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;

██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni D'Innella, rappresentata e difesa



Sentenza n. 503/2018 pubbl. il 19/03/2018

RG n. 1777/2013

Repert. n. 902/2018 del 19/03/2018

dall'avv. Cecilia Lorusso in virtù di mandato a margine della comparsa di  
costituzione e risposta in appello;

[REDACTED], contumace;

[REDACTED], contumace;

APPELLATI

#### Motivi della decisione

4. Preliminarmente, devono ritenersi superate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348-*bis* c.p.c., sollevate dalle difese del Comune di Bisceglie, nonché di [REDACTED] e [REDACTED], essendo la causa ormai passata in decisione nel merito.

5. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dalla difesa di [REDACTED]  
[REDACTED]

Anche tale eccezione è infondata.

La sentenza appellata, non notificata, è stata pubblicata il 4.10.2012; trattandosi di giudizio introdotto prima del 4.7.2009, il termine per la proposizione dell'appello era quindi un anno, ex art. 327 c.p.c., applicandosi il testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 46, comma 17, della l. 18.6.2009, n. 69.

Al termine annuale deve peraltro aggiungersi il termine di gg. 45 per la sospensione durante il periodo feriale, ex art. 1 l. 7.10.1969, n. 742, nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 16, comma 1, del d.l. 12.9.2014, n. 132, conv. in l. 10.11.2014, n. 162, applicabili dal periodo feriale 2015. Il termine per la proposizione dell'appello era quindi il giorno 18.11.2013, ragion





Infatti, per pacifica giurisprudenza, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa, ove l'evento dannoso sia addebitabile al caso fortuito (Cass. 15.9.2017, n. 21531; Cass. 16.5.2017, n. 12027); tra gli eventi idonei ad integrare il caso fortuito rientra anche l'uso anomalo ed imprevedibile della cosa da parte del danneggiato (Cass. 21.2.2017, n. 4390; Cass. 11.5.2017, n. 11526; Cass. 28.10.2009, n. 22807).

E' evidente, quindi, nella fattispecie in esame, la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del Comune, in quanto il [REDACTED] ed i suoi amici hanno utilizzato il tabellone da pallacanestro in questione in maniera del tutto impropria, arrampicandosi su di esso ed il [REDACTED] addirittura sedendosi sul cesto in alto. Un condotta talmente atipica e pericolosa, tale da interrompere qualsiasi nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, e quindi da escludere la responsabilità dell'ente custodie ex art. 2051 c.c., ed anche ex art. 2043 c.c.

Consegue l'infondatezza del primo motivo di appello.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ritiene configurabile, nella specie, una responsabilità del Comune ex art. 2053 c.c., per rovina di edificio.

Tale motivo è inammissibile, in quanto integrante una domanda nuova, poiché fondata su un *causa petendi* (appunto, la rovina di edificio) mai allegata nel giudizio di primo grado.

Il motivo, in ogni caso, è infondato, in quanto: *a*) la struttura portante di un canestro da pallacanestro non può qualificarsi come "edificio", trattandosi di un semplice oggetto in metallo ancorato ad un pavimento; *b*) il comportamento atipico dell'utilizzatore della cosa esclude anche la responsabilità del proprietario per rovina di edificio (Cass. 30.1.2009, n. 2481).

Consegue il rigetto integrale dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti del Comune di Bisceglie, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese nei confronti degli altri appellati, nei confronti dei quali l'appellante non ha avanzato domande, ma che sono stati citati in giudizio unicamente per garantire il litisconsorzio processuale.

